



# COMUNE di PIOBBICO

Provincia di Pesaro e Urbino

cod. 41049

COPIA

## DELIBERAZIONE di CONSIGLIO Comunale

n. 12 del 30-03-2017

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l' applicazione dell' imposta municipale propria "IMU" – Anno 2017 - Conferma

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 21:10, nella Sala Consiliare del Comune di Piobbico,

Alla Prima convocazione in seduta Ordinaria e Pubblica che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>MOCHI GIORGIO</b>	P	<b>FORMICA FEDERICO</b>	P
<b>ALUIGI ILARIA</b>	P	<b>BONDI SIMONA</b>	A
<b>LUZI FAUSTO</b>	P	<b>SMACCHIA MARA</b>	P
<b>OLIVIERI ELISA</b>	P	<b>GUIDUCCI PATRIZIA</b>	A
<b>MERENDONI LAMBERTO</b>	P	<b>CECCARELLI CRISTINA</b>	A
<b>BLASI PAOLA</b>	A		

Totale PRESENTI 7  
Non in carica 0

Totale ASSENTI 4  
Tot. Componenti 11

Presiede il signor MOCHI GIORGIO in qualità di SINDACO/PRESIDENTE il quale, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell'adunanza, pone in discussione la pratica segnata all'O.d.G., nomina scrutatori i sigg.:

OLIVIERI ELISA  
FORMICA FEDERICO  
SMACCHIA MARA

Partecipa il Segretario Comunale BALDUCCI VERONICA con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) Dlvo n. 267 del 18.8.2000.

**COMUNE DI PIOBBICO**  
**Provincia di Pesaro Urbino**

**OGGETTO:** Determinazione aliquote e detrazioni per l' applicazione dell' imposta municipale propria "IMU" – Anno 2017 - Conferma

**IL SINDACO**

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

**VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 28-04-2016 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 21-07-2016, applicato per l'annualità 2016 e seguenti;

**VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 28-04-2016 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2016, pubblicata sul portale del federalismo in data 16-06-2016 ;

**TENUTO CONTO** che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

**VISTA** la Legge di stabilità 2017, LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata in GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57), con la quale sono stabilite le seguenti disposizioni in materia di tributi locali :

**ART.1 COMMA 42.** All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;

b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

**COMMA 26 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.** Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 per gli anni 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei

**tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali** con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

**COMMA 28 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.** Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

«Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

**TENUTO CONTO** che la legge di stabilità 2017 prevede, tra l'altro :

**ART.1 COMMA 448.** A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari è stabilita in euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso.

**ART.1 COMMA 449.** Il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 è:

a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) ripartito, nell'importo massimo di 80 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e **comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;**

**VISTO il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 - Art. 5 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno, comma 11**, il quale stabilisce : Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017.** Conseguentemente e' abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ;

**TENUTO CONTO** del gettito IMU nell'annualità 2016, delle successive modifiche normative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2017;

## **PROPONE**

**1) di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

**2) di determinare** le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2017 :

**- ALIQUOTA 4,00 per mille**

(per **abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze)

(*verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata **pari a "0"** - somma IMU + TASI =/ < 6 per mille)*)

**- ALIQUOTA 7,60 per mille**  
(per **tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi**, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata **pari a “0”** - somma IMU + TASI =/ < 10,6 per mille)*

**- ALIQUOTA 9,60 per mille**  
(per **tutti gli altri immobili ed aree edificabili**)

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata **pari a “0”** - somma IMU + TASI =/ < 10,6 per mille)*

**3) di determinare** le seguenti DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2017:

**a)** per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**4) di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 ;

**5) di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al “Regolamento IUC” approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 28/04/2016 da applicare a far data dall’ annualità 2016 e seguenti;

**6) Di prendere atto** che sono confermati anche per il 2017 i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà, confermando sostanzialmente quelli attualmente vigenti. In particolare, la norma prevede che il Fondo sia ripartito:

- **per 3.767,45 milioni di euro tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI relativo all'anno 2015 (ABITAZIONE PRINCIPALE E TERRENI AGRICOLI)**, come derivante dall’applicazione del nuovo sistema di esenzione introdotto dalla legge di stabilità per il 2016. Tale criterio di riparto riguarda la quota incrementale del Fondo assegnata, nell’importo sopra detto, a decorrere dal 2016 dalla legge n. 208/2015, a ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dalle esenzioni suddette. Già per l’anno 2016, tale quota è stata ripartita secondo le medesime modalità.

**7) di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel

sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

**8) di dare** atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

**9) Di richiedere** l'immediata eseguibilità del provvedimento oggetto della presente proposta, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco-Presidente;

**VISTA** la sopra riportata proposta di deliberazione;

**RICHIAMATI** i pareri favorevoli di cui all'art. 49, c. 1, del TUEL ex DLgs n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**CON** il risultato della votazione che segue, espressa per alzata di mano

Presenti e votanti sette      voti favorevoli sei      contrari zero      astenuti      uno      (Mara Smacchia)

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** integralmente la proposta sopra riportata.

Parere: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 15-03-2017

Il Responsabile del servizio  
f.to Barzotti Anna

---

Parere: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 15-03-2017

Il Responsabile del servizio  
f.to Barzotti Anna



Approvato e sottoscritto

IL SINDACO/Presidente  
f.to MOCHI GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to BALDUCCI VERONICA

---

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg consecutivi, all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c.1, della L. 18.6.09 n. 69).

Piobbico, 26-04-2017

f.to Il Segretario Comunale

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo,

Piobbico, 26-04-2017

Il Segretario Comunale

---

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal **26-04-2017** al **11-05-2017** ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. 18/08/2000 n. 267).

Piobbico,

Il Segretario Comunale